

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABENANTE, ARENELLA, BRONZUTO, JACAZZI, CIANCA

Presentata il 15 maggio 1964

Integrazione della legge 2 aprile 1958, n. 322
sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1958, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1958, ha disposto la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto della previdenza sociale a favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, od altri trattamenti previdenziali, che escludevano la suddetta assicurazione obbligatoria, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per il quale era prevista la iscrizione ed altre forme o trattamenti previdenziali senza diritto a pensione. La quale posizione assicurativa, secondo la detta legge n. 322, si costituisce mediante il versamento di contributi, ai sensi delle norme legislative regolatrici dell'assicurazione obbligatoria, da detrarsi dal trattamento in luogo della pensione spettante al lavoratore.

Ma, essendo la legge n. 322 entrata in vigore il 30 aprile 1958, mentre la ricongiunzione delle posizioni assicurative si effettua unicamente a favore dei lavoratori, il cui rapporto di lavoro, cessato dopo tale data, non ha dato loro diritto a pensione, in quanto esso aveva comportato la iscrizione ad altre forme o trattamenti previdenziali in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria, sono in-

vece esclusi da tale beneficio i lavoratori i quali, pur trovandosi nella stessa posizione assicurativa, hanno cessato dal servizio, senza diritto a pensione, prima del 30 aprile 1958.

La sperequazione che si verifica nell'applicazione della suddetta legge n. 322 non ha bisogno di dimostrazione. Essa costituisce non soltanto una manifesta iniquità per la disparità di trattamento nei confronti di lavoratori, che pure appartengono alla stessa categoria e si trovano nelle stesse condizioni dei lavoratori, il cui rapporto di lavoro cessò dopo il 30 aprile 1958, ma viola soprattutto la finalità a cui si ispira la stessa legge n. 322.

Perdipiù tale disparità di trattamento si determina in forma ancora più grave nei confronti dei suddetti lavoratori, il cui rapporto di lavoro cessò dopo il 30 aprile 1958, secondo la circolare n. 1416, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, emanata in data 26 febbraio 1959, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per le suddette considerazioni, che si fondano su principi di equità ed umani, ad eliminare la grave ed ingiusta sperequazione lamentata, si impone la emanazione di una norma integrativa della legge 2 aprile 1958, n. 322.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 è aggiunto il seguente comma:

« Hanno diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa con le stesse modalità, anche i lavoratori, il cui rapporto di lavoro, che richiedeva l'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in sostituzione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sia cessato prima del 30 aprile 1958 ».